

**L. R. n. 30 del 25 ottobre 2021, art. 3 c. 3. Provvedimento di attuazione della legge sulla Promozione delle minoranze linguistiche presenti nella Regione del Veneto****Premessa**

La Legge regionale n. 30 del 25 ottobre 2021 titolata "Promozione delle minoranze linguistiche presenti nella Regione del Veneto" ha profondamente rinnovato l'impianto della precedente Legge regionale n. 73 del 23 dicembre 1994. Pur operando in continuità con la norma statale di riferimento, la Legge n. 482 del 15 dicembre 1999 "Norme in materia di minoranze linguistiche storiche", il nuovo articolato legislativo amplia in modo significativo il novero degli strumenti e delle azioni attraverso i quali la Regione può promuovere la tutela delle lingue di minoranza, operando sia autonomamente che attraverso Enti delegati, ma confermando anche l'importante ruolo delle Associazioni rappresentative delle comunità in cui si parlano le lingue minoritarie. L'obiettivo generale della norma è passare da un approccio di soli contributi per il sostegno e la valorizzazione delle testimonianze culturali legate alle lingue di minoranza alla creazione delle condizioni per avviare una vera e propria politica per la tutela linguistica, da perseguire - in prospettiva - attraverso l'approvazione di un *Piano strategico per la tutela plurilinguistica in Regione Veneto*.

Sotto un profilo operativo, l'art. 3 c. 3 della norma dà mandato alla Giunta regionale di approvare entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore un provvedimento di attuazione che definisca:

- a) le modalità di accesso ai contributi dei soggetti previsti dall'art. 3 cc. 1 e 2 della legge regionale;
- b) le modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi medesimi;
- c) la definizione delle quote di riparto dei contributi per le singole lingue di minoranza individuate secondo i seguenti criteri:
 - per il venti per cento, in ragione del numero delle associazioni che compongono i soggetti di cui al comma 1, lett. b) della legge in parola;
 - per l'ottanta per cento sulla base delle percentuali di riparto approvate nell'ultimo quinquennio di vigenza della legge regionale n. 23 dicembre 1994, n. 73 "Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto".

1. Il nuovo assetto della promozione in materia di minoranze linguistiche

Tra gli effetti più significativi della nuova Legge regionale n. 30 del 25 ottobre 2021 vi è l'ampliamento del numero dei Soggetti che contribuiscono in maniera diretta o in qualità di Enti di gestione alle iniziative di tutela delle lingue di minoranza presenti in Veneto. Questa articolazione mira a promuovere un approccio integrato tra le Istituzioni e le Associazioni culturali attive in sede locale per la promozione delle lingue che porti ad associare alle tradizionali forme di contributo a beneficio delle realtà associative l'implementazione di azioni di studio ed approfondimento dell'evoluzione delle lingue di minoranza in Regione, consentendo l'avvio di azioni istituzionali per contrastare l'oblio di questo importante lascito



7d9e0403



culturale.

In questa prospettiva generale la Regione torna ad essere l'attore più rilevante nello scenario culturale per la difesa del plurilinguismo, rilanciando il suo ruolo di coordinamento e di promozione di progettualità su scala territoriale. In tal senso la norma prevede quindi la possibilità di interventi diretti dell'Amministrazione, specie in tema di studio delle dinamiche sociolinguistiche.

Rilevante in questo contesto è il ruolo che viene attribuito alla Provincia di Belluno, a cui viene riconosciuta la funzione di coordinamento dei progetti culturali in materia di minoranze linguistiche pertinenti al territorio, giungendo in questo senso alla piena attuazione della L.R. n. 25 dell'8 agosto 2014 che attribuiva all'Ente intermedio le competenze sulla promozione delle minoranze gestite in precedenza con la L.R. n. 73/1994.

Per quanto riguarda invece le iniziative rivolte alle minoranze cembre e friulanofone, resta invariata la modalità di gestione dei contributi stabilita dalla previgente L.R. n. 73/1994.

Complessivamente, il quadro dei Beneficiari e delle corrispondenti iniziative attraverso cui si articola la nuova L.R. n. 30/2021 è rappresentato come segue.

Iniziative di promozione delle lingue di minoranza nella Regione del Veneto			
Soggetto	Tipologia	Attività	Rifer.
Regione del Veneto Direzione Relazioni internazionali - U. O. Cooperazione internazionale	Soggetto attuatore	Iniziative dirette	art. 3, c. 1, lett. a
Enti pubblici, associazioni ed organismi culturali senza scopo di lucro	Soggetti beneficiari di contributi	Progetti	art. 3, c. 1, lett. a
Organismi rappresentativi dei parlanti il friulano nel Portogruarese e la lingua Cimbra nel territorio regionale	Soggetti beneficiari di contributi	Progetti	art. 3, c. 1 lett. b
Iniziative di promozione delle lingue di minoranza specifiche per la Provincia di Belluno			
Soggetto	Tipologia	Attività	Rifer.
Provincia di Belluno	Soggetto attuatore per il territorio di competenza	a) coordina la raccolta e cura l'istruttoria dei progetti inerenti la minoranza ladina; b) predispone annualmente attività progettuali di iniziativa diretta, per la cui realizzazione può chiedere un contributo alla Regione.	art. 3, c. 2
Federazione delle Associazioni ladine della Provincia di Belluno	Soggetti beneficiari di contributi	Progetti	art. 3, c. 1 lett. b

2. Le modalità di accesso ai contributi dei soggetti previsti dall'art. 3 cc. 1 e 2

Riassumendo lo schema rappresentato, la nuova norma sulla promozione delle lingue di minoranza prevede la realizzazione di interventi diretti in capo alla Regione, il finanziamento di progetti presentati da Enti pubblici ed associazioni ed organismi culturali senza scopo di lucro per progetti sulla base di appositi bandi, ed infine il finanziamento dei progetti presentati dagli Organismi rappresentativi dei



7d9e0403



parlanti il friulano nel Portogruarese, dei parlanti la lingua Cimbra nel territorio regionale, e dei parlanti ladino nel Bellunese, quest'ultimi attraverso la gestione della Provincia di Belluno dei trasferimenti di risorse da parte della Regione. Alla Provincia di Belluno può inoltre essere concesso un contributo dalla Regione per la realizzazione di iniziative dirette.

a) La definizione delle quote di riparto per le singole minoranze

La Federazione delle Associazioni ladine della provincia di Belluno (per il tramite della Provincia di Belluno) e gli Organismi rappresentativi dei parlanti il friulano nel Portogruarese e la lingua Cimbra nel territorio regionale accedono ai finanziamenti secondo i seguenti criteri:

- per il venti per cento, in ragione del numero delle associazioni che compongono i soggetti di cui al comma 1, lett. b) della legge in parola;
- per l'ottanta per cento sulla base delle percentuali di riparto approvate nell'ultimo quinquennio di vigenza della legge regionale n. 23 dicembre 1994, n. 73 "Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto".

Determinazione del numero di associazioni

La Regione del Veneto ha attivato una prima ricognizione con la pubblicazione sul BURV n. 138 del 11 settembre 2020 dell'Avviso di "Avvio della ricognizione straordinaria dei soggetti beneficiari dei contributi in tema di promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto. Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73, art. 3." Allo scopo di aggiornare i dati di questa prima ricognizione formale, con successiva nota prot. n. 505813 del 03.11.2021 i Soggetti rappresentativi degli Organismi di tutela delle lingue di minoranza sono stati invitati ad aggiornare la situazione delle Associazioni operanti nel territorio. Gli esiti dell'indagine sono di seguito riportati:

- la Federazione tra le Unioni culturali dei Ladini è composta da **10 associazioni**, come da nota pervenuta al prot. n. 531760 del 12.11.2021;
- il Comitato rappresentativo delle Associazioni Culturali dei Cimbri è composto da **3 associazioni**, come da nota pervenuta al prot. n. 526133 del 10.11.2021;
- il Comitato rappresentativo delle Associazioni culturali friulane del Portogruarese è composto da **3 associazioni**, come da nota pervenuta al prot. n. 526134 del 10.11.2021.

Determinazione delle percentuali sulla base delle percentuali di riparto approvate nell'ultimo quinquennio di vigenza della legge regionale n. 23 dicembre 1994, n. 73

Di seguito si riportano gli importi concessi negli ultimi 5 anni ai beneficiari della L.R. 73/1994:



7d9e0403



	2021		2020		2019		2018		2017	
Ladini	45.845	62,98%	37.990	60,30%	41.892	66,50%	34.043	56,74%	39.451	54,04%
Cimbri	23.957	32,91%	23.046	36,58%	21.108	33,50%	25.957	43,26%	28.392	38,89%
Friulani	2.991	4,11%	1.964	3,12%					1.724	2,36%
Germanofoni (fino 2017)									3.433	4,70%
TOTALI	72.793	100,00%	63.000	100,00%	63.000	100,00%	60.000	100,00%	73.000	100,00%

In considerazione del distacco di Sappada dalla Regione del Veneto, dal 2018 la minoranza germanica non è più risultata beneficiaria dei contributi della L.R. 73/1994. Ai fini del calcolo del riparto complessivo, la percentuale di contributo assegnata alla suddetta minoranza nel 2017 viene ripartita in parti uguali tra le altre tre minoranze, esitando nello schema che segue:

	2021		2020		2019		2018		2017	
Ladini	45.845	62,98%	37.990	60,30%	41.892	66,50%	34.043	56,74%	40.595	55,61%
Cimbri	23.957	32,91%	23.046	36,58%	21.108	33,50%	25.957	43,26%	29.536	40,46%
Friulani	2.991	4,11%	1.964	3,12%	0	0,00%	0	0,00%	2.868	3,93%
TOTALI	72.793	100,00%	63.000	100,00%	63.000	100,00%	60.000	100,00%	73.000	100,00%

La percentuale media di riparto sulle ultime cinque annualità di finanziamento della L.R. 73/1994, calcolata a seguito della ripartizione in parti uguali del contributo concesso nel 2017 alla minoranza germanica tra le altre tre minoranze linguistiche, viene riportata di seguito:

- Ladini 60,43%
- Cimbri 37,34%
- Friulani 2,23%.

Quote di riparto per singola minoranza



7d9e0403



Di seguito si riportano le quote di riparto per singola minoranza che risultano applicando i criteri enunciati all'art. 3, comma 3, lettera b) della L.R. 30/2021:

	NUM. ASSOC.	PERCENTUALE FISSA PER NUMERO ASSOCIAZIONI PRESENTI 20%	PERCENTUALE SU RIPARTO FONDI L.R. 73/1994 DAL 2017 80%	TOTALE
Ladini	10	12,50%	48,3401%	60,8401%
Cimbri	3	3,75%	29,8750%	33,6250%
Friulani	3	3,75%	1,7849%	5,5349%
	16	20,00%	80,00%	100,00%

b) Le modalità di accesso ai contributi dei soggetti previsti dall'art. 3 comma 1 lettera b) e comma 2 lettera a)

A partire dall'anno 2022, i 3 Organismi rappresentativi delle Associazioni dei parlanti le lingue di minoranza predispongono un programma annuale, redatto sulla base di un format approvato con decreto dirigenziale, in cui vengono presentate le attività in previsione per l'anno successivo assieme ad una indicazione di costo. Si ricorda che tutte le iniziative ammissibili a contributo non possono avere scopo di lucro.

Tale programma di massima viene presentato **entro il 15 dicembre di ogni anno** alla Regione del Veneto dagli Organismi rappresentativi delle Associazioni dei Cimbri e dei Friulanofoni, mentre la Federazione rappresentante i ladini del bellunese invia il medesimo documento alla Provincia di Belluno.

La Regione del Veneto e la Provincia di Belluno, per quanto di rispettiva competenza, provvedono a verificare la coerenza delle proposte con gli obiettivi della L.R. n. 30/2021. Ai fini dell'assunzione dell'atto di riparto, la Provincia di Belluno invia alla Regione, **entro 30 giorni** dalla ricezione del programma inviato dalla Federazione rappresentante i ladini del bellunese, l'esito istruttorio con un elenco delle iniziative approvate e la relativa descrizione, la sezione/associazione proponente e l'importo unitario di ciascuna iniziativa.

La Regione del Veneto, sulla scorta delle proporzioni determinate nel precedente punto a) assume con provvedimento di Giunta l'atto annuale di riparto dei fondi notificandolo ai Beneficiari del contributo: la Provincia di Belluno e gli Organismi rappresentativi dei Cimbri e dei Friulanofoni.



7d9e0403



Agli Organismi rappresentativi dei parlanti il friulano nel Portogruarese e la lingua cimbra nel territorio regionale viene disposto un anticipo pari all'80 per cento del contributo ammesso, che verrà liquidato subordinatamente alla presentazione da parte del beneficiario della dichiarazione di accettazione del contributo regionale, mentre il residuo 20 per cento viene erogato a saldo, a seguito della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute.

La Regione trasferisce alla Provincia di Belluno in forma di anticipazione l'intera quota di contributo per la realizzazione dei progetti inerenti i parlanti in lingua ladina. Nel caso in cui dalla rendicontazione risultasse una spesa ammessa inferiore al contributo concesso, la Provincia di Belluno provvederà a restituire alla Regione del Veneto l'importo non speso.

Le attività oggetto di contributo devono concludersi, ai sensi del D.L. 118/2011, ordinariamente entro il 31 dicembre dell'anno corrispondente all'impegno, fatta salva la concessione di proroga per motivate ragioni. Detta proroga viene concessa con atto dirigenziale emesso a cura dell'Amministrazione titolare della funzione. La Provincia di Belluno comunica alla Regione del Veneto la concessione della proroga entro 30 giorni dall'adozione del relativo provvedimento.

Eventuali variazioni sostanziali alle iniziative programmate dovranno essere, allo stesso modo, preventivamente comunicate e adeguatamente motivate ai fini dell'autorizzazione dell'Amministrazione titolare della funzione.

Si fa presente che la Giunta regionale, per il tramite della competente struttura regionale, si riserva di procedere, in fase intermedia e finale, a verifiche e controlli sulla effettiva e conforme realizzazione delle iniziative progettuali finanziate e sulle spese sostenute, anche con sopralluoghi in loco.

c) Rendicontazione dei contributi concessi ai soggetti previsti dall'art. 3 comma 1 lettera b) e comma 2 lettera a)

I Beneficiari rendicontano le spese fino al concorso dell'intero contributo concesso dalla Regione.

Sono ammissibili solo le spese specificamente necessarie alla realizzazione dell'iniziativa per la quale è richiesto il contributo. Le spese dovranno essere sostenute dai beneficiari esclusivamente nel periodo di realizzazione dell'iniziativa e rendicontate sulla base di documenti giustificativi della spesa quietanzati (ad eccezione delle spese d'ufficio e amministrative, che potranno ammontare al massimo al 10% della spesa considerata ammissibile, da rendicontarsi in modo forfettario).

Le seguenti spese non sono considerate ammissibili:

- spese bancarie, oneri finanziari, debiti e interessi passivi su debiti;
- differenze di cambio valutario;
- spese di acquisto di immobili o terreni;
- spese per contenziosi;
- pagamenti di quote associative;
- acquisti non comprovati da documenti fiscalmente validi;



7d9e0403



- IVA in caso di regime fiscale con IVA detraibile.

Gli Organismi rappresentativi dei parlanti il friulano nel Portogruarese e la lingua cimbra nel territorio regionale inviano alla Regione del Veneto entro 60 giorni dalla conclusione dei relativi progetti la seguente documentazione necessaria alla rendicontazione, secondo i modelli che verranno forniti dalla Regione del Veneto:

- 1) *relazione finale* che descriva dettagliatamente la realizzazione delle iniziative e le attività svolte, attenendosi all'ordine e alle denominazioni indicate nella domanda di contributo, corredandola di eventuale documentazione fotografica disponibile (su supporto informatico), con le seguenti specificazioni:
 - in caso di manifestazioni, mostre, eventi e similari: l'indicazione della data e luogo di svolgimento; i soggetti coinvolti e gli obiettivi conseguiti dal progetto;
 - in caso di pubblicazioni editoriali cartacee o multimediali: la quantificazione del numero di copie prodotte, l'area di distribuzione e le modalità di disseminazione dei risultati, la categoria dei destinatari. Nella rendicontazione devono inoltre essere allegate 5 copie di quanto prodotto per pubblicazioni cartacee e 1 copia per pubblicazioni multimediali;
 - in caso di eventi previsti e non realizzati: motivazioni che non hanno consentito l'attuazione degli interventi.
- 2) *rendiconto finanziario* dell'utilizzo del contributo costituito dai seguenti documenti:
 - a) un *prospetto riepilogativo delle spese* sostenute per la realizzazione delle iniziative programmate ed autorizzate da compilarsi con l'indicazione, per ciascuna delle spese, degli estremi dei documenti contabili che ne attestano l'effettivo sostenimento e che dovranno essere conservati presso la sede indicata dal soggetto beneficiario;
 - b) un *prospetto riepilogativo delle entrate*, con distinzione tra entrate regionali ed extraregionali ;
- 3) *dichiarazione sostitutiva* dell'atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000 di conformità del progetto finale a quello presentato e finanziato.

In tale dichiarazione si dovrà altresì attestare che gli originali dei documenti di spesa sono depositati presso la sede indicata dal soggetto beneficiario;

- 4) scheda dati anagrafici;
- 5) scheda posizione fiscale.

La Federazione delle associazioni ladine della provincia di Belluno invia alla Provincia di Belluno entro 60 giorni dalla conclusione del progetto la rendicontazione inerente le attività e le spese sostenute dalle



7d9e0403



Associazioni ladine della provincia di Belluno. Entro i successivi 60 giorni la Provincia di Belluno invia alla Regione del Veneto la seguente documentazione:

- l'atto di impegno delle spese con il dettaglio dei progetti approvati e delle relative spese previste
- l'atto di approvazione della rendicontazione delle attività e della liquidazione dei contributi
- una relazione delle attività svolte, il cui *fac-simile* verrà fornito dalla Regione del Veneto.

d) Riconoscibilità degli interventi

Negli avvisi, manifesti o altro materiale informativo eventualmente realizzato (stampati di qualsiasi tipo per pubblicizzare iniziative, promozione di eventi o servizi, pubblicazioni, ecc.) relativi alle iniziative finanziate/autorizzate, dovrà essere apposto il logo della Regione del Veneto con la seguente dicitura: "Intervento realizzato con il contributo della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 30/2021".

La richiesta di autorizzazione all'utilizzo del logo regionale dovrà essere trasmessa all'ufficio competente, in conformità al Manuale di immagine coordinata della Regione del Veneto. Le informazioni e il modulo sono disponibili alla pagina:

<https://www.regione.veneto.it/web/comunicazione-e-informazione/stemma-regionale>

Nel caso di pubblicazioni, i risultati dei progetti realizzati con il contributo regionale dovranno essere accessibili on line a titolo gratuito; a tale fine si provvederà, previa acquisizione dei necessari nulla osta relativi ai diritti a pubblicare le immagini, alla pubblicazione della versione pdf degli elaborati nella pagina istituzionale dedicata alla L.R. n. 30/2021 nel sito www.regione.veneto.it.

3. Le iniziative dirette della Regione

L'art. 3 c. 1 lett. a) della LR. 30/2021 prevede la possibilità di perseguire le finalità della norma, oltre che mediante il finanziamento agli Organismi di cui sopra, anche attraverso l'iniziativa diretta regionale, o mediante la concessione di contributi ad Enti pubblici, Associazioni ed Organismi culturali senza scopo di lucro.

Il perimetro delle iniziative finanziabili è circoscritto dall'art. 2 della norma, che le esplicita nel seguente elenco:

- a) la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione di testimonianze storiche che legano le comunità al proprio territorio;
- b) lo sviluppo della ricerca storica e linguistica sull'intero territorio regionale, la pubblicazione di studi, ricerche e documenti, l'istituzione di corsi di cultura locale, la valorizzazione della lingua e della toponomastica;
- c) l'organizzazione di manifestazioni rivolte alla valorizzazione di usi, costumi e tradizioni proprie delle



7d9e0403



comunità, anche indirizzate all'utilizzo delle lingue nell'ambito di forme artistiche e di iniziative di comunità;

d) il ripristino dell'uso della lingua di minoranza, sempre associato alla lingua italiana, nella prassi degli Enti locali.

e) l'utilizzo delle lingue regionali minoritarie nell'editoria e nei mezzi di comunicazione;

f) lo studio, la divulgazione e lo scambio di esperienze, a tutti i livelli scolastici, sulle tematiche riguardanti i gruppi linguistici;

g) la promozione di studi e ricerche, anche attraverso collaborazioni con le Università della Regione, tesi ad aggiornare la consistenza del gruppo dei parlanti lingue minoritarie nei diversi territori regionali;

h) l'apprendimento delle lingue minoritarie come parte dell'educazione permanente degli adulti, sostenendo corsi e altre iniziative didattiche, formative e di aggiornamento svolti dagli enti competenti;

i) i servizi di traduzione e di ricerca lessicografica, specialmente al fine di consolidare e sviluppare un'adeguata terminologia di riferimento in ambito amministrativo;

j) l'affermazione dei principi di valorizzazione della diversità linguistica e culturale e di tutela dei gruppi linguistici nelle sedi di organismi interregionali, nazionali ed europei, nonché la relativa applicazione;

k) la collaborazione transfrontaliera e interregionale, nonché quella intercomunale, inclusi i comuni con i quali condivide legami storici e linguistici, con particolare riferimento ai Comuni confinanti del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia;

l) il gemellaggio dei comuni o di altri enti locali esistenti sulle aree di insediamento dei gruppi linguistici regionali minoritari con comuni di altre Regioni italiane o di Stati membri del Consiglio d'Europa;

m) le iniziative dirette a favorire la collaborazione, la comprensione e la reciproca conoscenza tra i gruppi linguistici della Regione, nonché tra le associazioni che promuovono la conoscenza e la diffusione delle tematiche legate alla diversità linguistica e culturale.

In ordine a questa possibilità si specifica che le iniziative dirette in capo saranno oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale nell'ambito del provvedimento annuale di programmazione.

Infine, il coinvolgimento degli altri Soggetti identificati dall'art. 3 c. lett. a) potrà essere disposto:

- a) sulla base di un apposito avviso pubblico in cui la Regione definirà gli obiettivi di contesto delle iniziative finanziabili;
- b) attraverso l'attivazione di uno specifico partenariato per progettualità di rilevante interesse, considerate strategiche per le finalità della presente legge.



7d9e0403



4. Iniziative dirette della Provincia di Belluno

L'art. 3 c. 2 lett. b) della LR. 30/2021 prevede la possibilità di perseguire le finalità della norma anche attraverso iniziative realizzate direttamente dalla Provincia di Belluno, per la cui attuazione può richiedere annualmente un contributo alla Regione del Veneto.

La Provincia di Belluno **entro il 15 dicembre di ogni anno** presenta alla Regione del Veneto le proprie proposte progettuali con l'indicazione dei relativi costi. La Regione provvede a verificare la coerenza delle proposte con gli obiettivi della L.R. n. 30/2021, la disponibilità finanziaria negli appositi capitoli di bilancio, e approva con provvedimento di Giunta i progetti ed il relativo finanziamento, notificandolo alla Provincia.

La Regione dispone un anticipo pari all'80 per cento del contributo ammesso, che verrà liquidato alla Provincia di Belluno subordinatamente alla presentazione della dichiarazione di accettazione del contributo regionale, mentre il residuo 20 per cento viene erogato a saldo, a seguito della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute.

Le attività oggetto di contributo devono concludersi, ai sensi del D.L. 118/2011, ordinariamente entro il 31 dicembre dell'anno corrispondente all'impegno, fatta salva la concessione di proroga per motivate ragioni.

Eventuali variazioni - non sostanziali - alle iniziative programmate, dovranno essere, allo stesso modo, preventivamente comunicate e adeguatamente motivate per la valutazione e autorizzazione della Regione del Veneto.

Entro 60 giorni dalla conclusione delle attività, la Provincia di Belluno presenterà la documentazione necessaria alla rendicontazione, secondo i modelli che verranno forniti dalla Regione del Veneto.

5. Monitoraggio dell'avanzamento delle attività

Entro il 31 marzo di ogni anno la Provincia di Belluno invia alla Regione del Veneto una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative di propria competenza attuate nel corso del precedente anno solare, affinché la Giunta regionale possa presentare al Consiglio regionale la relazione annuale di cui all'art. 4 della L.R. 30/2021.



7d9e0403

